

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Nicola Terra, si è riunito il 3.3.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACF TORINO - (nota n. 4889/334 pf15-16 SP/SS/us del 17.11.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 49/TFN-SD – 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00), concordata tra la Società ACF Torino e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società ACF Torino e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 13 aprile 2017, ore 14.00.

(275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AC RIMINI CALCIO 1912 Srl - (nota n. 14719/691 pf15-16 DP/fda del 13.6.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 10/TFN-SD – 16/17 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), concordata tra la Società AC Rimini Calcio 1912 Srl e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società AC Rimini Calcio 1912 Srl e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 13 aprile 2017, ore 14.00.

(217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AC RIMINI CALCIO 1912 Srl - (nota n. 11229/910 pf14-15 LG/pp del 15.4.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 1/TFN-SD – 16/17 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00), concordata tra la Società AC Rimini Calcio 1912 Srl e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;
visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società AC Rimini Calcio 1912 Srl e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 13 aprile 2017, ore 14.00.

(222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AC RIMINI CALCIO 1912 Srl - (nota n. 11539/645 pf15-16 MS/vdb del 20.4.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 89/TFN-SD – 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00), concordata tra la Società AC Rimini Calcio 1912 Srl e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;
visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società AC Rimini Calcio 1912 Srl e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 13 aprile 2017, ore 14.00.

(252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD FUTSAL TERNANA - (nota n. 12952/292 pf15-16 MS/vdb del 13.5.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 6/TFN-SD – 16/17 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di €3.000,00 (Euro tremila/00), concordata tra la Società ASD Futsal Ternana e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;
visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società ASD Futsal Ternana e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 13 aprile 2017, ore 14.00.

(195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AC PAVIA Srl - (nota n. 10341/274 pf15-16 AM/us del 30.3.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
 vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 76/TFN-SD – 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00), concordata tra la Società AC Pavia Srl e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società AC Pavia Srl e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 13 aprile 2017, ore 14.00.

(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD SANGIORGESE C/5 - (nota n. 9690/947 pf14-15 LG/mf del 17.3.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
 vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 77/TFN-SD – 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00), concordata tra la Società ASD Sangiorgese Calcio a 5 e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società ASD Sangiorgese Calcio a 5 e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 13 aprile 2017, ore 14.00.

(260) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ GSD DIL. FALASCHE - (nota n. 13199/250 pf15-16 FDL/gb del 17.5.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
 vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 9/TFN-SD – 16/17 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00), concordata tra la Società GSD Dil. Falasche e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società GSD Dil. Falasche e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 13 aprile 2017, ore 14.00.

(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD CATANZARO PANAREA SOCCER - (nota n. 7038/124 pf14-15 AM/ma del 18.1.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 67/TFN-SD – 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00), concordata tra la Società ASD Catanzaro Panarea Soccer e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società ASD Catanzaro Panarea Soccer e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 13 aprile 2017, ore 14.00.

(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LAMEZIA TERME BEACH SOCCER - (nota n. 7038/124 pf14-15 AM/ma del 18.1.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 67/TFN-SD – 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00), concordata tra la Società Lamezia Terme Beach Soccer e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società Lamezia Terme Beach Soccer e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 13 aprile 2017, ore 14.00.

(38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ US LECCE Spa - (nota n. 1350/107 pf14-15 AM/SP/ma del 28.7.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 19/TFN-SD – 16/17 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00), concordata tra la Società US Lecce Spa e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto l'art. 23 del CGS, revoca la suddetta decisione nei confronti della Società US Lecce Spa e fissa la discussione del relativo procedimento alla data del 13 aprile 2017, ore 14.00.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola**

“”

Pubblicato in Roma il 7 marzo 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio